



**COMUNE  
DI CARPI**

---

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CARPI  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI  
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DI SETTORE SI  
Vice Segretario Generale  
(Dr. Romano Campagnoli)



-----  
APPROVATO con delibera C.C. n.155 del 3.11.94 - divenuta  
esecutiva il 22.11.94 conformemente all'ord. del CORECO  
n.44011 del 21.11.94, con conseguente modifica del testo.

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1995



# COMUNE DI CARPI

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> . . . . .	2
Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento . . . . .	2
Art. 2 - Classificazione del Comune . . . . .	2
Art. 3 - Categorie delle localita' e maggiorazione tariffaria . . . . .	3
Art. 4 - Gestione del servizio affissioni e dell'accer- tamento . . . . .	3
Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni . . . . .	4
Art. 6 - Attribuzioni del personale addetto . . . . .	4
Art. 7 - Data di presentazione degli atti . . . . .	4
<b>CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI</b>	5
Art. 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni . . . . .	5
Art. 9 - Quantita' degli impianti pubblicitari e delle pubbliche . . . . .	5
Art. 10 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni . . . . .	6
Art. 11 - Piano generale degli impianti . . . . .	6
Art. 12 - Impianti privati per affissioni dirette . . . . .	7
Art. 13 - Autorizzazioni . . . . .	8
Art. 14 - Anticipata rimozione . . . . .	9
Art. 15 - Divieti e limitazioni . . . . .	10
Art. 16 - Pubblicita' e affissioni abusive . . . . .	10
Art. 17 - Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comu- nali . . . . .	11
Art. 18 - Spazi per le affissioni su beni privati . . . . .	12
<b>CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b> . . . . .	13
Art. 19 - Norme di rinvio, presupposto e modalita' di applicazione . . . . .	13
Art. 20 - Tariffe e determinazione dell'imposta . . . . .	15
Art. 21 - Pubblicita' effettuata con veicoli in genere . . . . .	15
Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili . . . . .	16
Art. 23 - Pubblicita' fonica . . . . .	16
<b>CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b> . . . . .	17
Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni . . . . .	17
Art. 25 - Norme di rinvio e modalita' di applicazione del diritto . . . . .	17
Art. 26 - Richiesta del servizio . . . . .	18
Art. 27 - Modalita' per le affissioni . . . . .	18
Art. 28 - Rimborso dei diritti pagati . . . . .	19
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI</b> . . . . .	20
Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni . . . . .	20
Art. 30 - Sanzioni tributarie . . . . .	20
Art. 31 - Sanzioni amministrative . . . . .	21
Art. 32 - Riscossione . . . . .	21



**COMUNE  
DI CARPI**

---

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE . . . . .	23
Art. 33 - Norme di rinvio . . . . .	23
Art. 34 - Norma transitoria . . . . .	23
Art. 35 - Entrata in vigore . . . . .	23
Art. 36 - Abrogazione di precedenti disposizioni . . . . .	24



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalita' di effettuazione della pubblicita' e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, e' da considerarsi appartenente alla III Classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati statistici ufficiali (n. abitanti 60.792).



Art. 3 - Categorie delle localita' e maggiorazione  
tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le localita' del territorio del Comune di Carpi sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le localita' elencate nell'allegato "A" annesso al presente regolamento. La superficie complessiva delle suddette localita' non e' superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 507/93, come delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2 e' da considerarsi categoria normale.

Art. 4 - Gestione del servizio affissioni e  
dell'accertamento

e riscossione dell'imposta e del diritto

1. La gestione del servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, puo' essere affidata in concessione ai soggetti indicato all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, qualora il Comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale.
2. In caso di gestione diretta il Funzionario responsabile, cui spettano le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D. Lgs. n. 507/93, sara' individuato con apposito atto. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.



Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta comunale.
2. Le tariffe di cui al comma precedente si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 6 - Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicita' e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1. sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicita' ed alle affissioni, secondo le modalita' stabilite dalla legge.

Art. 7 - Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione e' quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicita' la data di presentazione e' quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.



CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 8 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Carpi sono indicati e descritti nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicita' e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Carpi di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonche' ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 9 - Quantita' degli impianti pubblicitari e delle pubbliche

affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 60.000 unita' registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 1.080, corrispondente a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 1.542 fogli del formato cm. 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 potra' essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti, nei limiti di cui ai commi 1 e 3.



3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non puo' essere superiore a mq. 5.000, corrispondenti a n. 7.142 fogli di cm. 70 X 100.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potra' superare il 30% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
5. La quantita' e la distribuzione nel territorio delle insegne e' determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonche' dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attivita' economiche in genere.

Art. 10 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, e per '80% alle affissioni di natura commerciale. Gli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, sono individuati da apposito contrassegno.
2. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi a carattere commerciale, installati in categoria speciale, non supera la meta' della superficie complessiva destinata a tale tipo di affissioni.

Art. 11 - Piano generale degli impianti

1. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potra' essere adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione dei settori



comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti e dal presente regolamento.

2. Il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato dal Comune di Carpi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il piano dovra' prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonche' degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento a tal fine.

Art. 12 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantita' degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 8 e 9 e della predisposizione del piano generale degli impianti di cui all'art. 11, la Giunta comunale puo' concedere a privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilita' di collocare su aree comunali impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione e' disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonche' tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalita' e tempi di installazione, manutenzione, responsabilita' per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, etc.
3. E' altresì ammessa la possibilita' di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad enti o associazioni non aventi finalita' di lucro, da collocarsi su beni privati di cui abbiano la disponibilita' e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli enti o associazioni mede-



sime, pena la revoca dell'autorizzazione: in questo caso l'affissione e' sottoposta alle norme relative all'effettuazione della pubblicita' di cui al Capo III del presente regolamento. Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

Art. 13 - Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicita' realizzata attraverso la installazione o collocazione di appositi mezzi, e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalita' stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicita' o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
2. Per tutte le altre forme di pubblicita', diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicita' fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verra' rilasciata dal Settore Tutela Ambientale e Pianificazione Territoriale, secondo le indicazioni dettate dal regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.  
Per la pubblicita' fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dal citato regolamento.
3. L'autorizzazione comunale e' implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - a. pubblicita' temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi;
  - b. pubblicita' permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalita' di cui al "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicita' o



propaganda e degli altri mezzi pubblicitario sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico o destinato ad uso pubblico, oltre l'autorizzazione di cui ai punti precedenti, il richiedente e' tenuto a premunirsi delle previste concessioni di suolo pubblico regolato dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico".
7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicita', agli impianti sportivi.

Art. 14 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avra' diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennita'.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicita' entro la data che sara' precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovra' riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.



4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicita' nei limiti stabiliti, l'impianto pubblicitario verra' considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

**Art. 15 - Divieti e limitazioni**

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicita' e altri mezzi pubblicitari".
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicita' effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.  
E' consentita la pubblicita' effettuata tramite volantaggio nelle altre forme.
3. La pubblicita' a mezzo di aeromobili e' consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovra' anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.

**Art. 16 - Pubblicita' e affissioni abusive**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicita' esposte senza l'autorizzazione prevista dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicita' o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", nonche' le affissioni eseguite fuori dai luoghi a cio' destinati ed approvato dal Comune o da soggetti non autorizzati. Similmente e' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicita' in opera.
2. Nei casi di cui al precedente comma e, per la pubblicita', in caso di mancata osservanza delle modalita' e



prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applicheranno le sanzioni previste dal regolamento citato al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Comune puo' consentire che la pubblicita' per la quale sia stata omessa la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito, sempreche' siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalita' e qualora non vengono riscontrate altre violazioni di leggi specifiche e di norme regolamentari.
4. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e' dovuto per il solo fatto che la pubblicita' stessa venga comunque effettuata, anche se in difformita' a leggi o regolamenti.
5. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicita', qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
6. Nel caso di esposizione di pubblicita' e di affissioni abusive, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie se dovute. Cio' vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

**Art. 17 - Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicita' e' fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuta, e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.



CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 18 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su edifici di proprieta' privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non gia' soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso al Servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attivita' di cantiere e previo assenso accordato dal Settore Tutela Ambientale e Pianificazione Territoriale. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui e' stata classificata la localita' ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui al comma precedente, che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 9, comma 3, del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennita' a favore dei proprietari o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, dovuti da parte dei concessionari di suolo pubblico.

Art. 19 - Norme di rinvio, presupposto e modalita' di applicazione

dell'imposta

1. La legge (D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalita' di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicita' ordinaria (art. 12), la pubblicita' effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicita' varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Costituisce forma pubblicitaria, e come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, s'intende la produzione, lo scambio o la fornitura di beni o di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonche' qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalita' di applicazione dell'imposta:
  - a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonche' le



insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;

- b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c. e' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
- d. se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5. Dichiarazione:

- a. Non costituisce nuova pubblicità ai fini del pagamento dell'imposta il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale, se spettante;
- b. il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso e' da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

6. Pagamento dell'imposta:

- a. l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità



annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;

- b. il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
  - c. per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute in appositi atti degli organi competenti.
7. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 20 - Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. l'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli e' consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 e' da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.



Art. 22 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalita' di tassazione ivi prevista, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. precitato.

Art. 23 - Pubblicita' fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93, per "ciascun punto di pubblicita'" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicita' fonica.



CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carpi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 25 - Norme di rinvio e modalita' di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalita' di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalita' per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 15.11.1993/507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni. si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. A), del D. Lgs. n. 507/93, anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di altri soggetti, riguardino le attivita' istituzionali del Comune e sempreche' l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Pagamento del diritto: e' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto puo' essere effettuato in contanti presso gli uffici del Servizio Pubblicita' e Affissioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) e' consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito



il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Servizio Pubblicità e Affissioni.

Art. 26 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile al Servizio Pubblicità e Affissioni apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di enti pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendano possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione, il Servizio Pubblicità e Affissioni dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, e gli eventuali interessi.

Art. 27 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza alla commissione spedita per prima e, a parità di data di spedizione, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico,



le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione, se non ancora eseguita.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 28 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993 ed al rimborso integrale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.



CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla meta' della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, a meno che i citati documenti non siano gia' in possesso dell'Ente, ovvero ogni altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.
2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione, ai fini della riduzione alla meta' dell'imposta o del diritto.

Art. 30 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni tributarie derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni, le soprattasse e gli interessi sono quelli previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.



Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative e le misure accessorie derivanti dalla violazione delle disposizioni relative all'autorizzazione per la installazione e le caratteristiche degli impianti di pubblicita' o propaganda ed altri mezzi pubblicitari, sono contenute nel citato "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicita' o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
2. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del presente regolamento sono determinate in una misura compresa tra lire duecentomila e due milioni, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita', si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei punti precedenti.
4. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

Art. 32 - Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, nel caso



di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre e'  
calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe do-  
vuto essere presentata.



CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme legislative e regolamentari in quanto applicabili alla materia.

Art. 34 - Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di cui all'rt. 9, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello c.c.p.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. In sede di prima applicazione le disposizioni relative alle nuove tariffe ed alla classificazione del territorio comunale hanno decorrenza dal 1 gennaio 1994: e' fatto salvo pertanto l'obbligo del conguaglio delle somme dovute per effetto delle suddette disposizioni.



Art. 36 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il Regolamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con D.C. n. 15 del 29.01.1973, e successive modifiche ed ogni disposizione incompatibile con la legge e con il presente regolamento.